
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani



Reddito di Cittadinanza. Funzionamento e problematiche: Il caso padovano.

Relatore: Prof. Andrea Sitzia

Laureando: LORENZO TAVOSO

matricola N. <u>1198480</u>

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1. Storia delle politiche attive del lavoro in Italia.	4
1.Quadro generale	4
1.1 riferimenti storico-giuridici internazionali ed europei	
Riferimenti e attori costituzionali	
3.1 Istituzione del servizio di collocamento pubblico: Dalla L. 264/1949 alla L. 608/1996 3.2 Gli aspetti principali delle riforme tra il 1997 e il 2003	11
CAPITOLO 2: Il reddito di cittadinanza: D.L n°4/2019	14
1. Aspetti generali	14
2 Caratteristiche principali	15
2.1 Beneficiari	19
3.1 Richiesta di erogazione del servizio 3.2 Obblighi del beneficiario	22
CAPITOLO 3. il caso veneto e padovano. le problematiche.	26
1. Introduzione	26
2. Quadro regionale	26
3. Criticità provinciali e territoriali	28
3.1 Interviste con gli operatori del Centro per l'impiego	
CONCLUSIONI	36
SITOGRAFIA	37
Capitolo 1	
Capitolo 2	
Capitolo J	40

INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa tesi è quello di indagare e analizzare il funzionamento e le maggiori criticità che si sono riscontrate nell'attuazione della misura del Reddito di Cittadinanza in alcuni territori della Regione Veneto.

Durante questo percorso saranno toccate le normative internazionali ed europee che hanno posto le basi per la creazione di sistemi di protezione sociale e di politiche attive del lavoro.

Saranno inoltre illustrate, in ordine cronologico, le normative che maggiormente hanno modificato il panorama del mercato del lavoro italiano dagli anni '40 del Novecento fino ai giorni nostri, con una particolare analisi della misura del decreto-legge 4/2019, meglio conosciuto come Reddito di Cittadinanza.

Nel capitolo finale, a supporto di quello che è stato il mio obiettivo di ricerca, sarà possibile trovare delle interviste gentilmente concesse dagli operatori pubblici che sono coinvolti nella gestione e nell'attuazione della misura, sul territorio veneto.

CAPITOLO 1. STORIA DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN ITALIA.

1.Quadro generale

1.1 riferimenti storico-giuridici internazionali ed europei

In ambito internazionale, il principale organismo che si occupa della formulazione delle linee guida generali, della promozione e dello sviluppo delle tutele giuridico-sociali nel mondo del lavoro è l'OIL, ovvero l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

L'OIL, fondata nel 1919 presso la Società delle Nazioni, si pone come principi generali, al fine del raggiungimento della giustizia sociale, la promozione di un lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza, dignità e non discriminazione tra uomini e donne, attraverso il coinvolgimento diretto degli Stati ¹. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, anche grazie alla spinta innovatrice prodotta dalla Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948, di cui all'art. 23, si riconosce il lavoro e la protezione del lavoratore dallo stato di disoccupazione, come "diritti fondamentali", l'Organizzazione ha concentrato la sua attenzione sulla promozione dell'occupazione e dell'attuazione di politiche, che garantiscano l'ottenimento e il mantenimento di condizioni dignitose sotto il profilo lavorativo e sociale. A tal proposito, è stata emanata la Convenzione OIL n° 88/1948, che ha stabilito la creazione, da parte di ogni stato aderente, di un servizio pubblico di collocamento gratuito, composto di uffici centrali e territoriali, al fine di realizzare una migliore organizzazione del mercato del lavoro in termini di offerta di manodopera rispetto alle possibilità di impiego offerte (artt. 1-2 e 6 lett. b). Negli anni successivi, al fine di realizzare programmi per il raggiungimento del pieno impiego, l'elevazione degli standard di vita, è stata stipulata la Convenzione OIL n°122 sulla politica dell'impiego del 1964, che oltre a ribadire il diritto al lavoro, l'assicurazione tramite questo di revisione delle politiche economiche e sociali per attuare gli obiettivi indicati dalla convenzione (artt. 1-2).

Da questo momento, il ruolo statale divenne sempre più determinante nella gestione dei flussi di manodopera e delle sfide complesse del mercato del lavoro che vennero a crearsi negli anni seguenti, implicando un intervento finalizzato non più solo al mero

4

¹ Convenzione Oil, Dichiarazione di Filadelfia sugli scopi e gli obiettivi dell'OIL, 1944, artt. 2-3.

mantenimento dei livelli di occupazione, ma anche alla creazione di politiche e servizi mirati all'orientamento, alla formazione e al reinserimento del lavoratore nel mondo del lavoro (si veda come "Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966" aggiunse come strumenti necessari per la garanzia continuativa del diritto al lavoro l'adattamento alle variazioni dell'offerta del lavoro, la formazione tecnica e professionale e l'orientamento del lavoratore. (art.6, lett.b)). Tra gli anni Settanta e Ottanta del '900, a causa di sfavorevoli eventi economici internazionali e dell'avvento della globalizzazione, il diritto al lavoro, specie nei paesi occidentali, iniziò ad essere sempre più compromesso. A quegli anni risale la Convenzione OIL n°142/1975 sulla valorizzazione delle risorse umane, che evidenziò come l'importanza della creazione di programmi di formazione e aggiornamento tecnico-professionale e di orientamento dei lavoratori strettamente connessi all'impiego fosse fondamentale per rispondere alle necessità presenti e future del mercato del lavoro, e anche per rispettare i principi del diritto al lavoro. Dunque, si riconosce l'istruzione tecnico-professionale come un fattore determinante, sia nel favorire l'avviamento e l'orientamento al lavoro di bambini e adolescenti, attraverso la diversificazione del sistema scolastico, sia nell'aggiornamento e nel recupero di persone che già possiedono o cercano un impiego².

condizioni di vita dignitose e la lotta alla disoccupazione, ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'organizzazione, con metodologie adatte alle condizioni e capacità nazionali, di creare delle politiche attive mirate a promuovere il pieno impiego, produttivo e accessibile a tutte le persone, attraverso una continua determinazione e

Un cambiamento radicale dell'orientamento si ebbe verso la fine negli anni Novanta del '900, con due importanti eventi. In risposta alle esigenze di maggiore flessibilità e accesso al mercato del lavoro come conseguenza dell'espansione del fenomeno della globalizzazione, che ha reso molti sistemi di collocamento pubblici obsoleti, la Convenzione OIL n°181/1997 sulle agenzie per l'impiego private ha rivisto le regole stabilite in quella del 1948³ riconoscendo alle agenzie private la possibilità di svolgere una quantità maggiore di servizi per il lavoratore. Questo servizio deve essere svolto sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di genere, inoltre, il servizio deve essere gratuito (art.7) e sottoposto a vigilanza statale. L'anno successivo, arrivò la Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti,

² Dichiarazione OIL n°142/1975, artt. 3-4.

³ Convenzione n°88/1948 sul servizio di collocamento pubblico.

1998; l'obiettivo di ogni Stato è quello di assicurare, nella nuova era globale, il legame tra progresso sociale e crescita economica mantenendo centrali quelli che sono i diritti fondamentali e i principi di ogni lavoratore, al fine di sviluppare al massimo il loro potenziale umano e la loro partecipazione e godimento alla determinazione del benessere. Nel garantire questi diritti, gli Stati, assistiti dall'OIL o in caso di forte necessità anche da altri Stati o Organizzazioni Internazionali, devono predisporre ogni risorsa necessaria in base alle loro capacità, per il raggiungimento del seguente scopo.

Nello stesso decennio e in quello successivo, anche l'Unione Europea, a causa di problemi strutturali e macroeconomici, iniziò a produrre una serie di normative e strategie in tema di occupazione e politica sociale, ispirate ai principi espressi negli anni precedenti dall'OIL. Il primo segnale arrivò dalla Commissione UE con il Libro Bianco "Jacques Delors" del 1993, su temi legati a "crescita, competitività e occupazione". Esso costituì il primo passo verso una cooperazione tra Paesi europei, proponendo un modello di sviluppo sostenibile che conciliasse la crescita economica e lo sviluppo sociale con le risorse disponibili e con le limitazioni economiche internazionali, attraverso il perseguimento da parte degli Stati membri, di cinque obiettivi⁴: " a) Sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione lavorativa e scolastica, b) incremento dei benefici di crescita riguardo all'occupazione, c) riduzione dei costi accessori del lavoro, d) rafforzamento dell'efficacia della politica occupazionale, e) rafforzamento delle misure a favore dei gruppi particolarmente colpiti dalla disoccupazione (donne e giovani)".

Solo con il Trattato di Amsterdam del 1997, fu però possibile introdurre, grazie all'inserimento di un capitolo sull'occupazione, una Strategia Europea per l'Occupazione (SEO), che mirò a costruire un sistema di cooperazione e un modello di riferimento europeo delle politiche occupazionali e sociali.

A sostegno del Trattato di Amsterdam giunse la Carta fondamentale dei Diritti UE, istituita nel 2000, che definì i pilastri del diritto sociale europeo. In essa, infatti, sono riconosciuti: il diritto all'istruzione professionale e scolastica (capo II, artt. 14-15), la libertà professionale e il diritto al lavoro e infine, la sicurezza e l'assistenza sociale (capo IV, artt. 29-34). L'Unione Europea, dunque, all'inizio del XXI secolo, aspirò alla

_

⁴ Consiglio Europeo di Essen, 1994. (conclusioni) sito Parlamento UE.

costruzione di un'economia sociale di mercato che mirasse al raggiungimento della piena occupazione, della protezione sociale e della formazione delle risorse umane.

Nel corso del primo ventennio del XXI secolo, sia le ispirazioni della Carta sociale europea e sia le Convenzioni OIL sono state messe a dura prova da due eventi fortemente destabilizzanti: La crisi economica del 2008 e l'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020. Riguardo al primo evento, l'OIL ha risposto con la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, del 2008, nella quale ribadì tutti i concetti elencati nelle principali convenzioni prodotte con un particolare focus sul ruolo che dovrà coprire l'Organizzazione nell'epoca della globalizzazione, ovvero sostenere e collaborare con gli Stati membri per la continua realizzazione di condizioni di lavoro eque e di un sistema di protezione sociale.

Riguardo al secondo evento, la sfida si è concentrata maggiormente su ambiti geografici nazionali e regionali. L'Unione Europea, infatti, ha previsto lo stanziamento di sussidi e risorse economiche straordinarie, in forma di prestiti, per gli Stati membri, attraverso lo strumento della "Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency", o SURE, al fine della tutela dei lavoratori in stato di disoccupazione e della protezione sociale. Gli stessi Stati nazionali hanno esteso l'accesso a sussidi straordinari anche per fasce della popolazione duramente colpite (Italia ha creato appositamente il Reddito di Emergenza con il D.L. 34/2020, art.82).

Oltre a questi due eventi, il futuro del mercato lavoro sta andando incontro a nuove frontiere, che potrebbero nuovamente cambiarne le regole. Le nuove sfide della Transazione Ecologica e della creazione di un'economia green saranno determinanti nel trasformare la società in tutte le sue forme. Nel 2019 l'OIL, attraverso la Dichiarazione per il futuro del lavoro nel centenario dalla sua fondazione, ha ribadito come sia fortemente necessario, a prescindere dalle trasformazioni che si presenteranno, continuare e rafforzare lo sviluppo di politiche sociali che garantiscano a tutti il diritto al lavoro e il miglioramento di condizioni di povertà e disuguaglianza sociale che tuttora persistono.

2. Quadro nazionale

2.1 Riferimenti e attori costituzionali

L'Italia, come membro effettivo dell'OIL e dell'Unione Europea, nel corso degli anni ha riconosciuto e adattato la sua Costituzione alle normative internazionali prodotte (art.10 Cost. capo 1).

L'importanza attribuita al lavoro è sottolineata nei principi fondamentali della Costituzione all'art.1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro..." e all'art.4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto... Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Se osserviamo attentamente la composizione dell'art.4 "La Repubblica...promuove le condizioni che rendano effettivo", si richiama ad un intervento diretto dello Stato nel determinare e garantire il diritto al lavoro. Indentifichiamo qui, l'influenza della normativa internazionale, richiamata nel paragrafo precedente, sulla necessità di predisporre dei mezzi reali da parte degli Stati per il raggiungimento e la garanzia del diritto al lavoro.

Scorrendo la Costituzione, giungiamo al Titolo III riguardante i Rapporti Economici, più precisamente all'art.35 di cui i punti 1-2: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori" e all'art.38 di cui punti 1-4: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. A compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". In questi due articoli, si sottolinea l'impegno dello Stato a garantire la tutela del lavoro, non solo nella forma della piena occupazione ma anche sotto il profilo professionale-formativo e di assicurazione sociale in caso di disoccupazione.

Dal punto 2 dell'art. 35 derivò la L. n°845/1978 sulla formazione professionale, riconosciuta come strumento di politica attiva del lavoro per realizzare il diritto al lavoro e la sua libertà di scelta, favorendo la crescita personale, la formazione primaria o continua, e la riqualificazione tecnica del lavoratore. La legge in questione riconobbe, a carico delle Regioni, il compito di svolgere l'attività di formazione personale (art.117,

comma 3, Titolo V). Dal punto 4 dell'art.38 venne creata la L. n° 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini un sistema di interventi e servizi sociali per garantire le pari opportunità, la non discriminazione, la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione di condizioni di disagio individuale o familiare, che derivino da inadeguatezza di reddito, istruzione e scarsa autonomia⁵.

Ci spostiamo ora all'individuazione degli organi nazionali preposti all'assolvimento degli obblighi costituzionali elencati nei periodi precedenti.

Gli organi nazionali preposti alla gestione delle politiche attive del lavoro, per quanto riguarda la gestione e la collocazione territoriale, possono essere di competenza statale, regionale o comunale, e sono: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affiancato dalle agenzie ANPAL e INL, l'INPS, le Regioni e le Provincie autonome e infine, i Centri per l'impiego e i Servizi sociali comunali.

Accogliendo i principi di sussidiarietà e di "multi-level governance" europei, a livello statale la definizione della linea generale e delle politiche da attuare, l'assistenza tecnica fornita su richiesta degli enti territoriali e locali, l'attività di controllo e vigilanza amministrativa-finanziaria, sono affidate al Ministero del lavoro che nello svolgimento delle sue funzioni è assistito dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che funge da centro di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, e dal Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che svolge compiti di vigilanza amministrativa. L'INPS, si occupa invece della liquidazione e del pagamento delle indennità di natura previdenziale. A livello regionale, Regioni e Provincie autonome si spartiscono la gestione delle politiche del lavoro con lo Stato e sono responsabili degli obblighi di formazione professionale dei lavoratori. A livello comunale troviamo i Centri per l'impiego, che si occupano della gestione diretta dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, se necessario, coinvolgono i Servizi sociali comunali per offrire assistenza sociale sulla base delle necessità delle famiglie e degli individui. Nel paragrafo successivo vedremo brevemente come si è evoluto il mercato del lavoro in Italia dal 1948 fino ai giorni nostri, ripercorrendo le tappe principali e più determinanti delle varie riforme.

⁵ Art.1, L. 328/2000 "Principi generali e finalità".

3. Storia delle politiche attive del lavoro in Italia.

3.1 Istituzione del servizio di collocamento pubblico: Dalla L. 264/1949 alla L. 608/1996.

La prima struttura giuridica del mercato del lavoro all'inizio del periodo repubblicano, in Italia è stata definita con la L. n° 264/1949, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati". La seguente legge, dietro la spinta internazionale della Convenzione OIL del 1948⁶, istituì un servizio di collocamento pubblico gratuito che pose sotto il controllo statale la gestione e la distribuzione dei lavoratori. La mediazione delle agenzie private, anche se gratuita, era vietata (art.11). Il meccanismo prevedeva l'iscrizione obbligatoria del lavoratore nelle apposite liste di collocamento territoriali, dalle quali il datore di lavoro, se avesse necessitato di manodopera, avrebbe poi dovuto attingere. La scelta del lavoratore per il datore di lavoro, salvo al numero di operai necessari e alla mansione ricercata, era vincolata dagli Uffici territoriali che individuavano il lavoratore da assumere in base al criterio di "anzianità di disoccupazione", ovvero per gli iscritti che risultavano essere in stato di disoccupazione da un periodo di tempo prolungato.

Questo sistema rimase sostanzialmente invariato fino alla fine degli ottanta, quando si tentò di riformare gli Uffici di collocamento rendendoli più connessi alle necessità del mercato del lavoro territoriale con la L. n° 56/1987, ma non fu sufficiente per innovare il sistema.

Solo con il d.l. n° 510/1996 convertito in L. n° 608/1996, si ebbe un primo vero e proprio cambiamento. Da quel momento fu possibile per i datori di lavoro l'assunzione diretta del lavoratore, abolendo di fatto il sistema della richiesta preventiva da effettuare agli Uffici di collocamento (art. 9-bis). Permanevano gli obblighi di iscrizione dei lavoratori alle liste di collocamento e l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare, entro cinque giorni, l'avvenuta assunzione, il trattamento economico, la tipologia contrattuale e la qualifica del lavoratore, alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

-

⁶ Vedi paragrafo 1.

3.2 Gli aspetti principali delle riforme tra il 1997 e il 2003.

Il periodo tra il 1997 e il 2003 portò a profonde modificazioni del sistema precedentemente descritto. Le necessità di adattamento ai nuovi stravolgimenti apportati dalla globalizzazione resero obsoleto il sistema di collocamento italiano.

Venne, innanzitutto, gradualmente superato il monopolio pubblico, con il d. Igs 469/1997, attraverso il riconoscimento e l'estensione alle agenzie private dei compiti di mediazione della domanda e dell'offerta, di selezione, ricerca e ricollocamento dei lavoratori (art.10, co.2). L'esercizio del servizio di mediazione prevedeva il rispetto di alcuni obblighi, come la gratuità della prestazione offerta, l'assunzione da parte di queste agenzie di personale qualificato per l'assolvimento dei compiti di selezione del personale e il rispetto del principio di non discriminazione.

Altro elemento di cambiamento fu l'abolizione degli Uffici di collocamento e delle liste di collocamento. A seguito della riforma amministrativa e legislativa messa in atto dalla l. 59/1997, dal già citato d. lgs. 469/1997 e dalla l. cost. 3/2001 che modificò l'art.117 Cost., il rapporto tra Stato e Regioni venne rivisitato in favore di una maggiore concessione di poteri gestionali e decisionali riguardo alla "tutela e sicurezza del lavoro". Gli Uffici di collocamento vennero sostituiti con i Centri per l'impiego⁷, e infine il d. lgs. 181/2000 abolì le liste di collocamento ordinarie e speciali (art.1bis, punto 3), e affidò alle Regioni il compito di istituire politiche di formazione e d'orientamento per il lavoro.

Nel 2003 con la "Legge Biagi", furono introdotti canali informatici e banche dati nazionali in cui poter conservare e far circolare più facilmente e rapidamente i dati dei lavoratori. A questo proposito venne istituita la Borsa continua del lavoro (BCL). In essa è possibile trovare le schede anagrafiche e professionali dei lavoratori⁸.

In questi anni si delineò quindi il passaggio definitivo dal monopolio pubblico alla gestione condivisa tra Stato e Regioni e si costituì un sistema di protezione e tutela del lavoro più stratificato e capillare.

⁷ Art.4, lett.c), Capo II d.lgs. 469/1997.

⁸ D. lgs 181/1997, art.1-bis, punto 1).

3.3 Le ultime riforme. Dal d. lgs n° 150/2015 al d.l. n° 4/2019

L'ultima grande riforma del lavoro in Italia si è avuta con il JOBS ACT, promosso e attuato dal Governo Renzi tra il 2014 e 2016, nell'ottica di rendere più flessibile la struttura nazionale del mercato del lavoro e di stimolare l'assunzione da parte delle imprese. In ambito dei servizi del lavoro e delle politiche attive e sociali, l'ultima sostanziale modifica è avvenuta con il d. lgs. 150/2015. Il decreto riordinò tutta la materia, ridefinendo con chiarezza, a) i rapporti di potere tra Stato e Regioni nella determinazione dei programmi da seguire, b) individuando e creando organi specifici coinvolti sotto il profilo economico-amministrativo e c) formulando un programma di reinserimento ad hoc per i soggetti disoccupati. Il punto a) prevede che i programmi e le linee di indirizzo siano concordati dal Ministero del lavoro previa intesa con la conferenza Stato-Regioni. Al Ministero spettano poi i compiti di vigilanza della messa in atto dei "livelli essenziali di prestazione". Il punto b) è già stato descritto nel paragrafo 2. La novità più importante fu quella dell'introduzione dell'ANPAL (artt. 4-9). Il punto c) presenta le modalità attraverso cui i Centri per l'impiego (sostenuti da altre personalità giuridiche, come le agenzie private) coinvolgono il soggetto disoccupato o inattivo, nella ricerca di un impiego. Il soggetto deve, in primis, registrarsi per via telematica e impegnarsi attivamente nelle proposte offerta dai Cpi (art.18). Si introducono i concetti di "condizionalità" (art. 21) e "offerta congrua" (art. 25). L'erogazione del beneficio è strettamente legata al rispetto degli obblighi di formazione e accettazione previsti dal Cpi, e l'accettazione di un'offerta congrua, ovvero di una proposta lavorativa sulla base di principi di "coerenza con le esperienze e le competenze maturate" e "distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi pubblici" (cito dall'art.25). Altro elemento innovato è stato la creazione del "patto di servizio personalizzato" (art.20), formulato ad hoc sulle necessità del lavoratore.

La necessità di rispettare e adempiere al principio della sicurezza e inclusione sociale e del contrasto alla povertà portò alla creazione di una nuova misura appositamente prevista per queste situazioni. Con il d.lgs. 147/2017, in attuazione della l. delega 33/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, venne introdotto il Reddito di inclusione, o ReI. La misura in questione prevedeva contemporaneamente, l'erogazione di un beneficio economico, calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, attraverso una carta di pagamento elettronica e la formulazione di un progetto ad hoc di

inclusione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi sociali e dal Comune di residenza. L'erogazione del beneficio economico era subordinata alla sottoscrizione del progetto di inclusione sociale e lavorativa.

L'accesso alla misura era riservato al possedimento di alcuni requisiti di residenza (come la cittadinanza italiana, europea o la residenza, in modo continuativo, da almeno due anni in Italia) e patrimoniali-reddituali (ISEE non superiore ai 6 mila euro, ISRE non superiore a 3 mila euro, un patrimonio immobiliare, diverso dall'abitazione, non superiore ai 20 mila euro e mobiliare non superiore ai 10 mila euro).

Il ReI venne abrogato e sostituito a seguito del d.l. 4/2019, che istituì il Reddito di Cittadinanza. Gran parte della nuova misura, nella sua architettura e attuazione, ricalca abbondantemente le strutture e le metodologie previste o utilizzate nei d.lgs. 150/2015 e 147/2017. Infatti, la gestione delle strutture amministrative, delle banche dati e della stipula di progetti ad hoc per i beneficiari, sono state affidate all'ANPAL, ai Centri per l'impiego e ai Servizi Sociali e l'accesso alla misura è stato vincolato al possedimento di requisiti di residenza e patrimoniali. L'elemento di innovazione è stato l'introduzione della figura del Navigator, come operatore tecnico a supporto dei Centri per l'impiego e all'avviamento professionale del soggetto beneficiario.

Vedremo poi, nei capitoli successivi maggiori dettagli sul Reddito di Cittadinanza e sulla figura del navigator.

CAPITOLO 2: IL REDDITO DI CITTADINANZA: D.L N°4/2019.

1. Aspetti generali

Il Reddito di Cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 e fruibile dal 1° aprile 2019, è definito "come misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro" (Servizio studi camera dei deputati XVIII legislatura, 21/01/22, p.1). Possiamo dunque affermare la polifunzionalità di questa misura. Essa, infatti, può essere intesa come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. La misura prevede inoltre due tipologie di prestazioni. Nel caso di individui o nuclei familiari composti da soggetti di età inferiore ai 67 anni, si applica il Reddito di Cittadinanza, mentre nel caso di nuclei familiari composti da uno o più soggetti di età superiore a 67 anni tale beneficio assume il nome di Pensione di Cittadinanza. (D.L. 4/2019, art.1, comma 2). Tra le due tipologie di benefici sussistono diversi obblighi.

La disciplina della misura in questione ha subito sostanziali modifiche con la L. n° 234/2021, in materia di 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024', che sostanzialmente ha ridotto i parametri di fruizione della misura (ad esempio: Le possibilità di rifiuto dell'offerta lavorativa da tre a due prima della decadenza del sussidio), ha intensificato i controlli fiscali sulla legittimità dei requisiti d'accesso per il Reddito e ridotto le risorse per il rinnovo dei contratti dei Navigator. Nei paragrafi successivi presenterò, più in dettaglio, i cambiamenti intervenuti nel D.L. 4/2019 a seguito della Legge di Bilancio.

2 Caratteristiche principali

2.1 Beneficiari

Per accedere al Reddito di Cittadinanza, lo Stato ha previsto un requisito di residenza e un requisito patrimoniale.

L'art. 2 D.L n° 4/2019, co. 1, lettera a), "con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno", afferma che per avere diritto al Reddito di Cittadinanza bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'UE, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o essere residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali (art.2, comma 1, lettera b), un nucleo familiare deve possedere un ISEE inferiore a Euro 9.360 annui. Nei punti seguenti dell'art. 2 comma 1, si trovano altri requisiti che tendono a restringere l'accesso alla misura, tramite vincoli ISEE stabiliti per il patrimonio mobiliare⁹ e immobiliare¹⁰.

In relazione alle elusioni fiscali compiute, in sede ISEE, da percettori illegittimi della misura, la Legge di Bilancio 2022 (n°234/2021) sempre con riferimento ai requisiti patrimoniali ha aggiunto all'art.2, il comma 1-quarter che prevede un piano di verifiche annuali, da parte dell'INPS in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella DSU e dei beni detenuti all'estero, attraverso lo scambio di dati con le autorità competenti dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.


Un fattore decisivo per l'ulteriore espansione della platea degli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza è stata sicuramente la pandemia di Covid-19, che necessita di essere considerata per i pesanti effetti negativi che ha avuto e sta continuando ad avere in ambito sociale ed economico. Il grafico e la tabella, prelevati dall'Osservatorio INPS su

⁹ comma 1, lettera c), punti 1-2: "1. Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore i 250 cc". "2. Nessun componente deve essere intestatario... di navi e imbarcazioni".

¹⁰ (comma 1, lettera b), punto 2: "Un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a Euro 30.000".

Reddito e Pensione di Cittadinanza (Report aprile 2019-dicembre 2021), ci mostrano come i nuclei familiari che hanno beneficiato dei due sussidi nel 2021 abbiano quasi raggiunto la soglia di 1,8 milioni, per un totale di quasi 4 milioni di persone in tutta Italia (fonte: Grafico 3 e Tavola 1.2- Appendice Statistica 2021 INPS).

Grafico 3 – Nuclei beneficiari di RdC/PdC e importo mensile medio per anno e tipologia di prestazione. (Numero di nuclei scala sinistra, importi scala destra).



(Grafico 3. Osservatorio INPS, report trimestrale RdC-REm aprile 2021- dicembre 2021, p.4)

Tavola 1.2 - Nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC nell'anno di riferimento per regione

	ANNO 20	19 (aprile-dicei	nbre)	ANNO 202	0 (gennaio-dic	embre)	ANNO 2021 (gennaio-dicembre)		
REGIONI E AREA GEOGRAFICA	Numero nuclei	Importo totale erogato	Importo medio erogato	Numero nuclei	Importo totale erogato	Importo medio erogato	Numero nuclei	Importo totale erogato	Importo medio erogato
Piemonte	62.548	134.479	459,62	88.044	183.628	497,02	97.685	194.324	513,68
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.230	2.508	375,99	1.517	3.034	394,60	1.549	3.003	415,64
Lombardia	94.220	213.355	422,75	144.525	306.978	456,67	156.996	321.667	472,81
Trentino-Alto Adige/Südtirol	3.925	9.695	349,15	5.400	12.993	385,60	6.352	14.672	383,89
Veneto	33.655	72.338	391,91	45.321	95.709	421,52	48.091	96.797	436,83
Friuli-Venezia Giulia	12.613	24.232	369,64	15.398	29.037	416,39	15.684	28.234	427,93
Liguria	23.551	47.029	443,98	34.278	67.249	475,69	36.946	70.363	491,96
Emilia-Romagna	39.532	89.914	395,82	53.057	116.213	430,33	57.758	119.393	447,66
Toscana	41.425	91.714	421,50	55.421	119.919	449,93	59.951	123.869	464,81
Umbria	11.785	26.419	455,87	16.239	35.203	485,29	17.279	35.756	501,10
Marche	16.548	38.222	410,35	21.697	48.620	446,47	22.759	48.238	464,55
Lazio	98.343	216.957	475,06	152.514	324.944	510,44	185.357	374.893	526,10
Abruzzo	23.332	52.091	460,13	30.979	66.957	494,47	33.744	69.279	516,21
Molise	6.317	14.272	475,59	8.712	18.637	498,70	9.259	18.905	522,94
Campania	213.068	610.465	567,54	313.513	850.781	606,84	359.057	920.175	618,46
Puglia	101.797	257.005	504,15	141.516	342.272	535,49	156.505	361.452	551,25
Basilicata	11.092	24.254	440,39	13.719	28.845	464,14	14.334	28.605	490,91
Calabria	73.735	185.613	493,87	100.262	238.623	526,71	111.003	249.162	542,21
Sicilia	191.851	499.411	545,66	273.970	684.960	583,87	307.366	731.593	595,15
Sardegna	46.938	99.866	470,84	60.559	124.198	501,54	65.582	128.597	515,07
Italia	1.107.505	2.709.839	492,18	1.576.641	3.698.800	530,75	1.763.257	3.938.977	546,28
Nord	271.274	593.550	422,02	387.540	814.841	457,26	421.061	848.453	473,80
Centro	168.101	373.312	454,07	245.871	528.686	489,40	285.346	582.756	507,20
Sud e Isole	668.130	1.742.977	529,38	943.230	2.355.273	567,67	1.056.850	2.507.768	581,70

(Fonte: Tavola 1.2- Appendice statistica Inps, report trimestrale RdC- REm aprile 2019- dicembre 2021, p.20)

Sempre riguardo alla platea dei beneficiari, oltre a quelli previsti dall'art. 2 comma 1-ter "Rifugiati politici o cittadini di Stati non appartenenti all'UE nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis¹¹", la Legge di Bilancio 2022 in risposta all'aumento della povertà ha previsto nell'art.1 L. n°234/2021 comma 74, lettera b) che modifica l'art.3, comma 4 D.L. 4/2019, l'estensione del beneficio "come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'art.545 c.p.c". Questa estensione ai sensi dell'art. 545 c.p.c 'Crediti Impignorabili' prevede l'impignorabilità del sussidio, che invece non sussiste nei casi di mancanza dei

_

¹¹ (comma 1-bis per comprovare la composizione del nucleo familiare, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE devono produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità dello stato estero.

già citati requisiti di cittadinanza e di patrimonio o di condanne definitive per determinati delitti e misure di custodie cautelari.

A livello nazionale, è possibile osservare nel grafico 4 (v.d. Infra), come a fine dicembre 2021, la maggior parte dei nuclei familiari beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza siano particolarmente diffusi nel Sud Italia e nelle Isole. A supporto (fonte: Tavola 1.5 report INPS aprile-dicembre 2021) di questo nella tavola 1.5 (vd. Infra), osserviamo come nel mese di dicembre 2021 su 3.048.988 milioni di cittadini coinvolti dalle due misure, 2.029.069 milioni siano compresi tra Sud Italia e Isole.




Grafico 4. Nuclei beneficiari di RdC/PdC nel mese di dicembre 2021 per area geografica e tipologia di prestazione.

(Grafico 4, Osservatorio INPS, report trimestrale Rdc-REm aprile 2019- dicembre 2021, p.6)

(Tavola 1.5, Appendice statistica, Osservatorio INPS, report RdC-REm aprile 2021- dicembre 2021, p.2)

	REDDITO DI CITTADINANZA			PENSIONE DI CITTADINANZA			TOTALE		
Area geografica	Numero nuclei	Importo totale erogato	Importo medio erogato	Numero nuclei	Importo totale erogato	Importo medio erogato	Numero nuclei	Importo totale erogato	Importo medio erogato
Piemonte	64.306	133.088	547,09	9.209	10.020	272,88	73.515	143.108	512,74
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	828	1.622	453,75	174	189	198,11	1.002	1.811	409,36
Lombardia	92.256	201.535	505,98	14.940	16.427	267,02	107.196	217.962	472,67
Trentino-Alto Adige/Südtirol	3.866	9.394	408,42	636	679	223,49	4.502	10.073	382,30
Veneto	28.085	58.795	485,27	6.813	7.394	239,99	34.898	66.189	437,38
Friuli-Venezia Giulia	9.591	17.644	460,60	2.170	2.347	257,33	11.761	19.991	423,09
Liguria	22.860	45.497	529,29	4.101	4.457	279,23	26.961	49.954	491,25
Emilia-Romagna	35.931	75.630	478,76	5.815	6.344	258,21	41.746	81.974	448,03
Toscana	37.329	79.216	501,83	6.236	6.914	251,34	43.565	86.130	465,98
Umbria	10.982	23.636	534,21	1.611	1.814	273,09	12.593	25.450	500,80
Marche	14.388	31.410	496,45	2.281	2.540	254,74	16.669	33.950	463,37
Lazio	127.986	266.727	549,20	14.867	16.600	309,79	142.853	283.327	524,28
Abruzzo	23.606	49.840	543,90	2.868	3.238	281,83	26.474	53.078	515,51
Molise	6.485	13.898	546,06	632	714	267,67	7.117	14.612	521,34
Campania	267.599	716.990	645,98	23.360	27.686	309,12	290.959	744.676	618,94
Puglia	114.306	275.649	578,73	11.805	13.795	283,39	126.111	289.444	551,08
Basilicata	10.230	21.137	520,47	1.175	1.330	255,64	11.405	22.467	493,18
Calabria	81.550	191.101	564,27	7.106	8.299	297,38	88.656	199.400	542,87
Sicilia	232.401	577.075	623,46	22.041	25.293	271,72	254.442	602.368	592,99
Sardegna	47.936	96.982	538,73	5.367	6.042	284,44	53.303	103.024	513,12
Italia	1.232.521	2.886.866	576,58	143.207	162.122	280,61	1.375.728	3.048.988	545,77
Nord	257.723	543.205	508,93	43.858	47.857	262,64	301.581	591.062	473,11
Centro	190.685	400.989	535,08	24.995	27.868	287,82	215.680	428.857	506,43
Sud e Isole	784.113	1.942.672	608,91	74.354	86.397	288,79	858.467	2.029.069	581,18

(Tavola 1.5, Appendice statistica, Osservatorio INPS, report RdC-REm aprile 2021- dicembre 2021, p.25)

Consultando le Statistiche redatte dall'Osservatorio INPS sul Reddito e Pensione di Cittadinanza tra il periodo di aprile-dicembre 2021, si nota chiaramente come il Sud Italia e le Isole, sin dalla decorrenza del sussidio nel 2019, siano le fasce del paese che più usufruiscono della misura. Ciò può essere imputabile a precarie e permanenti situzioni socio-economiche di natura storica recente e passata e a gravi lacune dello Stato nel colmare, durante gli anni, questa profonda divisione territoriale tra Nord e Sud Italia.

2.2 Beneficio economico

Il beneficio economico (art.3, comma 1, lett. a)- b), D.L. 4/2019), è composto da due elementi: "Un integrazione del reddito familiare (vedi art.2: limite ISEE 9.360 annui) fino alla soglia, su base annua, di Euro 6.000 moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (art.2 comma 4) e una componente pari all'ammontare del cannone annuo stabilito dal contratto di locazione, fino ad un massimo di euro 3.360 annui".

Il beneficio economico del Reddito non può essere superiore ad una soglia di 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. Il valore minimo del beneficio non può mai essere inferiore a Euro 480 mensili (art.3, comma 4).

Riguardo alla durata dell'erogazione del beneficio, questo è riconosciuto solo se sussistono le condizioni dell'art.2, e comunque per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. La sospensione non opera nel caso di Pensione di Cittadinanza e nel già citato caso dell'art.3, comma 4 (v.d. paragrafo precedente).

Nel grafico 3 (v.d paragrafo precedente), sono stati inoltre inseriti, in ottica di semplificazione e raggruppamento dei dati, gli importi mensili medi nazionali erogati per il Reddito di Cittadinanza, che nel 2021 è stato di 577 euro, e per la Pensione di Cittadinanza, che è stato di 277 euro (fonte: Report INPS aprile 2019-dicembre 2021-Tavole 1.2.1-1.2.2,p.p 21-22). Nella tavola 1.2 (v.d paragrafo precedente) viene inoltre sottolineato come, nello stesso periodo, l'importo medio nazionale erogato per entrambi i benefici è stato di 546,28 euro.

Riguardo alla distribuzione del beneficio ai nuclei familiari per classi di importo percepito (tavola 1.9), il 60% del totale, formato in maggioranza da un nucleo individuale, ha percepito in media tra i 400-600 euro, mentre, solo 1% dei nuclei familiari, da 3 componenti in su, ha percepito oltre 1.200,00 euro.

Tavola 1.9 - Nuclei percettori di RdC/PdC nel mese di Dicembre 2021 per classi di importo percepito e numero componenti il nucleo

Classe di importo percepito		Totale					
(in euro)	1	2	3	4	5	6 o più	
Fino a 200,00	108.133	43.512	23.287	16.388	8.049	4.155	203.524
200,01 - 400,00	69.218	40.848	35.218	26.756	11.882	5.389	189.311
400,01 - 600,00	323.225	56.363	27.598	20.635	8.391	3.525	439.737
600,01 - 800,00	114.906	84.987	60.791	24.691	9.545	4.254	299.174
800,01 - 1.000,00	-	44.689	46.868	45.664	16.174	7.938	161.333
1.000,01 - 1.200,00	-	900	22.759	27.198	14.449	5.916	71.222
Oltre 1.200,00	-	-	88	6.411	3.740	1.188	11.427
Totale	615.482	271.299	216.609	167.743	72.230	32.365	1.375.728

(Tavola 1.9, Appendice statistica, Osservatorio INPS, report trimestrale RdC-REm aprile 2019- dicembre 2021, p.31)

3. Funzionamento

3.1 Richiesta di erogazione del servizio

Al fine di consentire l'attuazione pratica del Reddito di Cittadinanza sul territorio nazionale, lo Stato ha previsto tramite il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2019 (art.1, commi 1-2), in linea con l'Intesa Stato-Regioni siglata il 17 aprile 2019, il potenziamento di personale e di infrastrutture dei Centri per l'impiego e l'assunzione di altro personale, i cosiddetti Navigator, che dovranno poi assistere i beneficiari del reddito nel reinserimento lavorativo e supportare gli operatori del Cpi, svolgendo una funzione di assistenza tecnica. Queste figure individuate dallo Stato intervengono inizialmente in due fasi diverse al momento dell'erogazione del servizio. La prima parte, di natura prevalentemente burocratica, è svolta dal Centro per l'impiego e solo in seguito subentra il Navigator che oltre ai compiti già precedentemente citati, assiste e stimola il beneficiario nella ricerca di un impiego attraverso un approccio tecnico e informale/umano. Il cittadino avente diritto può farne richiesta tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), Uffici postali o sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE (art.5, comma 1 d.l. 4/2019) all'INPS che successivamente, verificherà entro 5 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza. Il soggetto riceverà poi un messaggio di conferma di avvenuta attivazione e riceverà la carta, a titolo personale, dalla quale potrà usufruire del beneficio economico.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'INPS sul possesso dei requisiti, il soggetto interessato deve presentare all'INPS in via telematica," per se e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare" (come indicato nell'art.4 commi 2-5), la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che, come specificato dalla Legge di bilancio 2022 n° 234/2021 all'art.1 comma 74 che modifica il comma 4, art.4 d.l n°4/2019, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che l'INPS provvede poi a trasmettere all'ANPAL al fine dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Successivamente il Centro per l'impiego, tramite la piattaforma digitale di ANPAL prevista all'art.6 d.l n°4/2019, individua i soggetti idonei e li convoca, in un tempo massimo di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per la

sottoscrizione del Patto del lavoro (comma 7) e (art.4, comma 5-quater) nel caso in cui l'operatore riconosca particolari criticità in relazione alle quali sia particolarmente difficoltoso l'inizio di un percorso di inserimento lavorativo, affida la stipulazione del Patto per l'inclusione sociale (un programma ad hoc con interventi per l'inserimento lavorativo e un supporto dagli enti territoriali), ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà per una valutazione multidimensionale della situazione familiare e personale del richiedente. Se non sussistono particolari situazioni di necessità viene rimandato al Centro per l'impiego per sottoscrivere il Patto per il lavoro

3.2 Obblighi del beneficiario

Una volta stipulato il Patto del lavoro presso il Centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad accettare gli obblighi e rispettare gli impegni previsti dall'art. 4, co. 8 lett. b), ovvero:

- 1. Registrarsi sull'apposita piattaforma digitale descritta all'art. 6 co. 1
- 2. Svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il Centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo si applica la decadenza del beneficio 12 (come aggiunto dalla legge di bilancio 2022).
- 3. Accettare di essere avviato alle attività individuate dal Patto per il lavoro
- 4. Sostenere colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
- 5. Accettare almeno una delle due¹³ offerte di lavoro congrue come definite nel comma
 9.

Il punto 5 fa rifermento alle 'offerte di lavoro congrue' che considerano nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, come indicato al comma 9, un'offerta congrua, se posta entro 80 km di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile nel tempo

_

^{12 (}come aggiunto dalla legge di bilancio 2022)

¹³ (modifica legge di bilancio 2022 co. 8 lett.b)

massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta e su tutto il territorio nazionale se si tratta di seconda offerta¹⁴. In caso di rinnovo del beneficio, cioè oltre i 18 mesi (art. 3, co. 6), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche se si tratta di prima offerta. L'obbligo di accettazione delle offerte sull'intero territorio nazionale viene meno nel caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità o figli minori. I soggetti beneficiari esenti dagli obblighi sopra elencati, sono: (art. 4, co. 3) i caregiver, se si occupano di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie indentificate in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8 del d.lgs. n° 281/1997.

3.3 Revoca e decadimento del beneficio. Le sanzioni

L'art.7 d.l. n° 4/2019 riporta una serie di sanzioni, graduate in base alla tipologia delle violazioni degli obblighi inerenti al riconoscimento e al godimento del Reddito di Cittadinanza, che vanno dal semplice decadimento del beneficio al reclusione fino a sei anni, nei casi più gravi. L'attività di vigilanza per la sussistenza delle condizioni che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio, è assegnata all'Ispettorato del lavoro (co. 15-ter) che ha accesso a tutte le banche dati INPS, nel rispetto della privacy sui dati personali. L'attività di vigilanza per il contrasto dell'attività di lavoro irregolare, svolta da un percettore di Reddito di Cittadinanza, è affidata all'Arma dei Carabinieri (co. 15- quater).

E' opportuno specificare come il decadimento del beneficio può avvenire, non solo in ragione del mancato rispetto degli obblighi sottoscritti con il Patto per il Lavoro o il Patto di inclusione sociale senza fornire giustificato motivo, ma anche, una volta presentata la DSU per il rinnovo del beneficio, per il superamento della soglia ISEE prevista di cui all'art.2, co.1, lett.b) punto 1 o il cambiamento della composizione del nucleo familiare, la comunicazione da parte del beneficiario di inizio di una nuova attività lavorativa, il rifiuto delle due offerte lavorative. Nel 2021 i nuclei decaduti dal diritto sono stati 314 mila, per la maggior parte imputabile al superamento della soglia ISEE o alla variazione dei componenti del nucleo familiare (Report-INPS Aprile 2019


_

¹⁴ (come modificato dalla legge di bilancio 2022 co. 74 art.1)

– Dicembre 2021, tavola 1.3, p.23). Riguardo alla revoca del beneficio, se successivamente all'istruttoria e all'accoglimento della domanda non sussistono i requisiti necessari come la dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro, lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o di collaborazione non dichiarata e la percezione in misura maggiore del beneficio per effetto di dichiarazioni mendaci in sede di DSU, la domanda viene revocata con effetto immediato, con il recupero delle prestazioni indebitamente erogate.

Il grafico sottostante, ci mostra come, nel periodo 2020-2021 i motivi di revoca siano stati molteplici. Nel 2021 rispetto all'anno precendente, il fenomeno più allarmante, riguarda l'omessa dichiarazione di attività lavorativa che raggiunge un livello del 17% (fonte: Osservatorio INPS, report timestrale Rdc-REm aprile 2019- dicembre 2021, p.8).

Grafico 6 – Nuclei revocati dal diritto per motivazione di revoca. Anni 2020 e 2021



(Osservatorio INPS, Report trimestrale Inps Rei-Rdc-Pdc aprile 2019-marzo 2021, p.8)

La revoca del sussudio nell'intero anno 2021 è stata effettuata su circa 110 mila nuclei (Tavola 1.3 appendice statistica, osservatorio INPS aprile 2019- dicembre 2021, p.23) familiari e il motivo principale è imputato alla mancanza dei requisiti di cittinanza/residenza.

Oltre alla decadenza e revoca del beneficio, sono previste sanzioni di carattere penale con la reclusione da due a sei anni, per tutti coloro che, ai sensi dell'art.7 co.1, presentano dichiarazioni o documenti mendaci, al fine dell'ottenimento del beneficio e con la reclusione da uno a tre anni, ai sensi dell'art. 7 co. 2, se omettono la comunicazione delle varazioni di reddito o patrimonio e di altre informazioni utili ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

In caso di assenza di giustificato motivo alle convocazioni del Centro per l'impiego di cui al comma 7, di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui al comma 8 e di mancato rispetto degli impegni previsti nel patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione, ovvero di impegni volti alla tutela della sulete, da parte di un soggetto minorenne di cui al comma 9, si applicano sanzioni di carattere economico che riducono progressivamente la mensilità percepita, fino alla totale decadenza nei casi di mancata presentazione e adempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti.

CAPITOLO 3. IL CASO VENETO E PADOVANO. LE PROBLEMATICHE.

1. Introduzione

L'obiettivo di questo capitolo è diretto a presentare un analisi sociale e territoriale delle criticità emerse nell'attutazione della misura Reddito di Cittadinanza in alcune località della Regione Veneto. Per fare ciò, ho effettuato una serie di interviste nei mesi precedenti, con alcuni operatori del Centro per l'impiego di Padova (Dott. Fabio Forti e Dott. Alberto Crestanello) e l'Avv. Stefano Iacobucci, che opera come navigator nella bassa veronese.


2. Quadro regionale.

I dati dell'appendice statistica dell'Osservatorio Inps Rdc-PdC (Tavola 1.5.1, vd. Infra) per la Regione Veneto a dicembre 2021, ci mostrano come siano stati coinvolti nelle misure Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, un totale di 34.898 nuclei familiari e 66.189 individui e un importo medio totale mensile erogato pari a 437,38 euro. La Provincia con il maggior numero di prestazioni erogate di RdC per nuclei familiari è stata quella di Verona con 5.920 (vd. Infra), mentre quella con il maggior numero di prestazioni erogate per nucleo familiare, di PdC è stata Venezia con 1.641. Nel complesso, possiamo osservare dal sia dal grafico 1, nel quale per la creazione delle colonne ho inserito solo i dati per i nuclei familiari delle varie provincie, e sia dalla tavola 1.5.1 (vd.infra) come le maggiori richieste dei due benefici provengano soprattutto dalle provincie più popolate della Regione Veneto¹⁵.

_

¹⁵ Fonte Istat novembre 2021. Si veda la sitografia al cap. 3.

(Grafico 1- rielaborato su excel attraverso dati della Regione Veneto, Tavola 1.5.1 appendice statistica, osservatorio INPS, report trimestrale aprile 2021- dicembre 2021)



A livello nazionale nell'anno 2020, come riportato nel report dell'Osservatorio Inps aprile 2019 – dicembre 2021 (p.11, par.4) "le regioni con il tasso di inclusione (rapporto tra numero di persone coinvolte e la popolazione residente) più basso fanno parte del Nord e in particolare sono il Trentino Alto-Adige e il Veneto (rispettivamente 12 e 20 per mille)" A novembre 2021, il tasso di inclusione

Tavola 1.5.1 - Nuclei percettori di RdC/PdC mese di dicembre 2021 per provincia e tipologia della prestazione (dati regione Veneto)

	Reddito di cittadinanza			Pensione di cittadinanza			Totale		
Regione e provincia	numero nuclei	numero persone coinvolte	importo medio mensile	numero nuclei	numero persone coinvolte	importo medio mensile	numero nuclei	numero persone coinvolte	importo medio mensile
Veneto	28085	58795	485,27	6813	7394	239,99	34898	66189	437,38
Belluno	720	1276	438,93	183	209	244,35	903	1485	399,49
Padova	5739	11948	492,49	1330	1430	244,42	7069	13378	445,82
Rovigo	2038	4287	500,31	370	406	251,97	2408	4693	462,15
Treviso	4004	8471	486,09	996	1082	230,39	5000	9553	435,15
Venezia	5481	11173	478,15	1641	1772	228,79	7122	12945	420,69
Verona	5920	13147	476,59	1400	1518	247,15	7320	14665	432,7
Vicenza	4183	8493	496,84	893	977	247,56	5076	9470	452,99

-

¹⁶ Ogni mille abitanti.

3. Criticità provinciali e territoriali

3.1 Interviste con gli operatori del Centro per l'impiego.

Come già ho accennato all'inizio di questo capitolo, per analizzare a livello territoriale il funzionamento e le criticità del Reddito di Cittadinanza ho condotto in primis tre interviste, in data 21/06/2021 con il Dott. Fabio Forti, direttore del Centro per l'impiego di Padova, una con l'operatrice Cristina Sivieri in data 19/07/21, una con il Dott. Alberto Crestanello in data 16/08/21 e successivamente, in data 25/02/22 con l'Avv. Stefano Iacobucci, che svolge l'attività di navigator presso il Centro per l'impiego di Legnago, in provincia di Verona.

L'intervista con l'operatrice Sivieri si è rivelata molto utile per comprendere come vengono condotti i colloqui tra il beneficiario e l'operatore del Centro per l'impiego.

Per prima cosa, l'operatore tramite e-mail o contatto telefonico, reperibile nella banca dati nazionale ANPAL, convoca il beneficiario. Nel primo colloquio, l'operatore procede alla stipula del Patto per il lavoro e rivolge una serie di domande al beneficiario, volte a individuare l'identita, la fedina penale, il titolo di studio, la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare, nel caso in cui fosse presente, il possedimento di un autoveicolo e la presenza di eventuali disabilità. La durata media di ogni incontro è di circa 30 minuti. In alcuni casi, l'operatrice Sivieri ha confessato di aver incontrato delle difficoltà nel reperire parte delle informazioni sopra elencate, a causa della mancanza di attestati o fonti reali che certificassero il possedimento effettivo di tali informazioni, da lei richieste. Alcuni sono impossibilitati a fornire tali documenti, poiché provenienti da paesi che non certificano o non registrano certe informazioni.

Nelle due interviste con il Dott. Forti e il Dott. Crestanello invece, mi sono state subito illustrate le difficoltà che il Centro incontra, nel convocare e nel far sottoscrivere il Patto per il lavoro ai beneficiari. Sorgono problemi sia nella convocazione iniziale e sia in quelle successive per certificare il rispetto degli obblighi.

All'inizio si riscontrano per lo più problemi di interazione e comprensione generale della funzionalità del Patto e degli obblighi da rispettare per i beneficiari, infatti, alcuni individui dispongono di una insufficiente conoscenza della lingua italiana e di rilevanti deficit cognitivi che non permettono una chiara comprensione delle azioni che stanno

compiendo. Queste due problematiche sono maggiormente diffuse nella fascia di persone compresa tra i 30 e i 60 anni, sia per i cittadini di nazionalità estera e sia per quelli di nazionalità italiana. Molti tra questi soggetti, sottolinea il Dott. Forti, cittadini italiani in particolare, possiedono un bassissimo livello di istruzione, solitamente la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore, competenze base¹⁷ e professionali scarse, assenti o inadatte al mercato del lavoro attuale e forti problematiche personali che richiederebbero, piuttosto del Centro per l'impiego, un forte e totale coinvolgimento dei Servizi Sociali.

Nel caso di soggetti provenienti dal Nord Africa, si presentano, in alcuni casi, oltre alle difficoltà linguistiche, problemi legati alla composizione di genere del nucleo familiare e alla concezione religiosa-morale di questo. Nel caso di nuclei familiari di religione musulmana, sono sorte problematiche legate alla visione patriarcale della famiglia e dei rapporti sociali che impediscono o rendono ancora più complesso l'inserimento o l'avvio di qualsiasi attività sociale e lavorativa, da parte degli operatori, delle donne che fanno parte di questi nuclei. Esse, infatti, non possiedono la patente di guida, conoscono poco la lingua italiana e sono abituate a condurre delle azioni che poco si sposano con le attuali richieste del mercato del lavoro e della società. Ciò rende impossibile anche lo svolgimento di lavori basici o a compentenza non particolarmente tecnica.

Vi sono poi, casi di persone che possiedono o convivono con forti disagi sociali e gravi problematiche psicologiche. Casi di questo tipo sono destinati a non poter mai essere reinseriti nel mondo del lavoro per il semplice fatto che, convivendo da troppo tempo in situazioni di disagio ed esclusione sociale, non riescono ad emergere dalla trappola in cui vivono.

Nei colloqui successivi alla sottoscrizione del Patto per il lavoro, secondo quanto riferitomi dal Dott. Forti, pochi sono quelli che rispettano gli obblighi previsti e pochi sono quelli che riescono poi a trovare un impiego. Una gran parte dei beneficiari, non si presenta alle convocazioni del Centro per l'impiego nei giorni stabili e, in qualche caso, si presentano in possesso di certificati medici "non validi" per la sussistenza dell'assenza per giustificato motivo. Molti, inoltre, non rispetto gli obblighi di frequenza dei corsi di formazione professionale o non li frequentano con costanza. Sull'efficacia di questi corsi

_

¹⁷ Con competenze base, si vuol fare riferimento alla mancanza di conoscenze pratiche che consentano di non venire esclusi dalla società e dal mondo del lavoro. (ad esempio, la patente di guida o una conoscenza sufficiente della lingua.)

per recuperare le compentenze professionali, il Dott.Forti ha lasciato intendere che per quanto si pongano dei fini utili e moralmente onorevoli, non possono colmare gli anni di istruzione scolastica e professionale perduta, in un lasso di tempo di qualche mese. A comprometterne l'efficacia si aggiunge poi, la difficoltà che il soggetto coinvolto può incontrare nell'apprendimento e nel seguire questi corsi fisicamente.

Un'ultima riflessione, che è emersa durante l'intervista con il Dott. Forti, è stata sulla modalità d'approccio che l'operatore deve adottare nei confronti dei percettori del Reddito di Cittadinanza. Il Dottore, infatti, ha sottolineato come sia poco produttivo, limitarsi a mantenere un approccio distaccato e prettamente da "burocrate"; si tratta, per lo più, di persone con rilevanti disagi e difficoltà sociali, oltre che economiche, che comunque, se seguite con un approccio più comprensivo sia in termini umani sia in professionali, potrebbero avere maggiori chance di reinserimento.

Il Dott. Crestanello, nel corso dell'intervista, oltre all'esposizione dei problemi legati alla gestione dei soggetti, ha velatamente suggerito come potrebbe essere necessaria, per un'attuazione più efficace della misura Reddito di Cittadinaza, una diffusione più capillare a livello territoriale di uffici e personale, per meglio comprendere le necessità dei singoli. Volendo approfondire al meglio la sua affermazione, si presume come un maggior numero di uffici e personale sul territorio nazionale e locale (in Veneto) potrebbe incentivare di più le persone a superare le difficoltà o il disagio nel far ricorso all'aiuto di organismi statali, superando altre reti di ricerca lavorativa, come quella familiare o della comunità d'appartenenza.

3.2 Intervista con Stefano Iacobucci

L'intervista condotta in data 25/02/22 con Stefano Iacobucci, cd. Navigator, cioè un collaboratore di Anpal Servizi S.p.A., in qualità di supporto tecnico degli operatori del mercato del lavoro per il Centro per l'Impiego di Legnago (VR) è stata fonte di rilevanti informazioni e casi reali di problematiche e difficoltà che la figura del navigator incontra nell'esercizio della sua funzione.

Riassumendo i compiti del navigator, questa figura si occupa per lo più di assistere gli operatori del Centro per l'Impiego di Legnago di fatto incontrando il soggetto beneficiario, orientandolo nella ricerca di un impiego e nell'individuare e condividere con lui, le migliori strategie per realizzare un efficace aggiornamento delle compentenze possedute ovvero nell'acquisizione di quelle necessarie all'inserimento o al reinserimento lavorativo.

Nello svolgimento della sua funzione, Iacobucci, in base alla storia dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai loro atteggiamenti e alle loro aspettative e ambizioni, ha rilevato che tra i suoi beneficiari vi sono – in estrema semplificazione – tre tipologie di beneficiari:

- 1) coloro che hanno un evidente problema d'inserimento nel mercato del lavoro, poiché versano in una situazione socio-economica di chiara difficoltà. Tra questi vi sono persone che hanno affrontato situazioni personali traumatiche, che hanno alle spalle una realtà familiare difficile e che non trovano supporto nel tessuto sociale di riferimento. Molti di questi sono stati bersagli di razzismo, classismo o sessismo.
- 2) coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica-sociale transitoria, che sono in grado, astrattamente, d'inserirsi nel mercato del lavoro in modo autonomo o con minimo supporto, ma che versano, concretamente, in una situazione di difficoltà di reinpiego, poiché provengono da esperienze lavorative proprie di un settore di mercato in crisi e risultano difficilmente riassorbibili in altri settori, senza adeguata formazione, orientamento o politiche di reinserimento.
- 3) coloro che, pur potendo trovare un impiego in modo autonomo, pur essendo per età, caratteristiche fisiche, profilo professionale e formativo, non colgono le occasioni di lavoro che sono presenti sul mercato del lavoro, preferendo percepire il reddito di cittadinanza (ciò può dipendere da una valutazione economica dell'offerta di lavoro, come dalla distanza del posto di lavoro o mera opportunità).

La prima tipologia, sono coloro che ho già precedentemente descritto nel paragrafo 2.1, ovvero, persone che, a causa dell'elevato disagio sociale o problematicità psicologiche, sono incollocabili e ingestibili nel corso dei vari incontri. A riguardo, Iacobucci mi ha riferito del caso di una donna che nutre apparentemente, un forte disagio nei confronti del genere maschile e che affrontare un percorso di orientamento o ricollocazione con questa persona risulta particolarmente difficile, tanto che talvolta è stato necessario chiedere l'intervento di una terza persona.

Problematiche simili, spesso gli impediscono di realizzare con efficacia un progetto di reinserimento, dovendosi concentrare più sulla persona in sé che sul problema della ricerca del lavoro; tuttavia, Iacobucci sottolinea come ciò non gli sia efficacemente possibile, poiché in alcuni contesti più che un navigator serve un'assistenza di tipo personale, psicoterapeutica o comunque un lavoro sulla persona. Infine, riferisce di non essere in grado di stabilire un rapporto costruttivo finalizzato alla ricerca di un impiego.

Casi di questo tipo, chiaramente non possono essere gestiti da un giurista, qual è Iacobucci, e dovrebbero essere invece seguiti da professionisti come psicologi o sociologi; professionisti presenti tra i Navigator, dato che la selezione cui hanno partecipato comprendeva anche tali profili. A tal proposito, Iacobucci ha affermato che, vista la platea dei beneficiari e viste le necessità socio-economiche di questa, sarebbe più opportuno affidare, al fine di ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento della professione del navigator, la gestione di questa professione a persone o a team di lavoro che abbiano maggiori compentenze in campo psicologico, sociologico ed economico. Ad oggi, però, il lavoro dei navigator non è organizzato in gruppi di lavoro; né, visti i numeri dei beneficiari e il numero dei navigator ancora operativi, potrebbe esserlo. Quindi non è possibile per loro trasferire o condividere la gestione di un beneficiario in capo ad un altro navigator, che magari possiede competenze professionali più opportune per risolvere il caso in questione.

Tra le tre tipologie sopra elencate, il gruppo più numeroso tra i beneficiari assegnati a Iacobucci, è quello rientrante nalla prima tipologia.

La platea di tali soggetti, secondo quanto riferitomi nel corso dell'intervista, risulta essere variamente composta: il profilo più difficile da assistere è quello della donna araba, spesso scarsamente scolarizzata, non autonomunita, priva di patente e con evidenti difficoltà linguistiche, tali da rendere necessario il colloquio con un interprete (un parente). Questo profilo è pressoché incollocabile, poiché ha caratteristiche professionali tali da non essere in linea con

le richieste del mercato di riferimento; inoltre, lo stesso beneficiario richiede di essere impiegato in lavori che, seppur richiesti, soffrono di alta concorrenza, come quello di colf.

Altro profilo di difficile gestione è quello dell'uomo over 50, scarsamente scolarizzato, con evidenti difficoltà fisiche, spesso non autonomunito e con scarsissimo impegno alla riqualificazione professionale. Sebbene questi soggetti siano in possesso di notevole esperienza lavorativa, scontano anche l'obsolescenza della loro tecnica di lavoro e durante i colloqui di lavoro vengono esclusi per vie delle "carenze" fisiche.

La descrizione della composizione dei soggetti beneficiari riportatami da Iacobucci, che ricordo che svolge la sua attività di navigator a Legnago, in provincia di Verona, assomiglia molto a quella del paragrafo precedente descritta dal Dott. Forti. I punti in comune sono molti, in particolare, la rilevazione di un forte disagio sociale e di gravi problemi psicologici.

Una prima riflessione è nata proprio da questo incontro di esperienze. Effettivamente il Reddito di Cittadinanza, rispetto agli obiettivi per i quali è stato progettato, ovvero come misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, sta adempiendo ad entrambi? Funziona meramente come strumento di inclusione sociale e sostegno del reddito, oppure riesce a portare a termine anche il suo compito di politica attiva?

Convenendo con quanto affermato da Iacobucci, il Reddito di Cittadinanza, "filosoficamente" parlando, è portatore di concetti innovati e realmente incentrati sul bisogno di tutela e di dignità del tessuto sociale ma, si scontrano con una realtà che presenta davvero gravi e profonde lacerazioni sociali. Alcuni dei soggetti seguiti dallo stesso Iacobucci, oltre a vivere in situazioni di grave disagio, vi si riconoscono in queste stesse situazioni e visioni della vita, che rendono estremamente difficile qualsiasi tentativo di reinserimento lavorativo; si rilevano, infatti, sin dai primi incontri con i navigator, problemi di comprensione della gerarchia, del rapporto con l'autorità e del riconoscimento dei ruoli, tutti elementi fondamentali nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Queste persone, dunque, sono pressoché incollocabili nel mercato del lavoro e necessitano di misure ad hoc, incentrate principalmente sull'inclusione sociale. L'opinione più diffusa tra i navigator, secondo quanto riferitomi da Iacobucci, è che sia stato un'errore pensare di legare tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza alla condizionalità; trattare tutti i beneficiari secondo logiche e meccanismi delle politiche attive e delle sanzioni connesse, non può essere il sistema

corretto, poiché espone i beneficiari a diseguaglianze talvolta evidenti. Tutto ciò però, implicherebbe il coinvolgimento di un maggior numero di risorse umane ed economiche che le attuali strutture territoriali venete e nazionali, come i Servizi sociali, non sono in grado di fornire.

Consapevoli di questo, a figure come i navigator non resta altro che cercare di fare il possibile per ottenere anche un minimo ma soddisfacente risultato. Nell'approccio adottato nell'esercizio dell'attività di navigator, Iacobucci mi ha riferito, di aver inizialmente incontrato delle difficoltà personali nel comprendere come gestire i soggetti beneficiari, poiché questo richiedeva una sorta di empatia per le problematiche dei soggetti e delle compentenze che non rientravano nella sua preparazione di giurista. Nel suo specifico caso, gli sono stati di supporto gli studi della scuola superiore (è infatti diplomato in socio-psico-pedagogico), senza i quali difficilmente avrebbe potuto superare certi "stalli". Riferisce pure che tale preparazione era comuqnue del tutto insufficiente rispetto alle necessità concrete. Questo è chiaramente un approccio che va nettamente oltre le competenze di una singola persona, anche fosse la più qualificata, e soprattutto va oltre agli obiettivi di reinserimento lavorativo previsti dalla misura. Riassumendo, una buona parte dei soggetti beneficiari necessita maggiormente di un sostegno sociale, talvolta psicologico, piuttosto che di un orientamento al lavoro.

Ho chiesto poi a Iacobucci se i corsi di formazione o riqualificazione professionale, previsti in ottica del rispetto del principio di formazione professionale, siano realmente efficaci. La risposta è stata prettamente negativa, confermando ulteriormente quanto avevo avuto occasione di apprendere durante l'intervista con il Dott. Forti., ovvero, l'insufficienza di questi strumenti per recuperare eventuali mancanze di competenza. L'unica nota positiva, mi è stata riportata riguardo a corsi di professionali di "alto profilo" (alto nel contesto di riferimento) come il corso "paghe" e contabilità, molto utile per i ragionieri che hanno già esperienza di contabilità o economia aziendale. Altro corso ritentuo molto interessante è stato quello "Industria 4.0", che spesso, però, erano indirizzati più a beneficiari di Naspi che a beneficiari di RdC.

Questi, però, sono corsi ritenuti di mera implementazione e sono davvero utili nel caso in cui un soggetto disponga già di alcune compentenze professionali base.

Una questione che forse viene spesso poco considerata, è la reazione delle imprese al momento dell'assunzione di eventuali soggetti beneficiari, perciò, in sede di intervista, ho chiesto a Iacobucci come reagiscono le imprese del territorio veneto.

In primis, è fondamentale considerare com'è composto il tessuto industriale di riferimento. Per Iacobucci trattavasi di piccole o micro imprese, perlopiù a gestione familiare o individuale, territoriali, fondate su legami di conoscenza e fiducia reciproca tra l'imprenditore e i dipendenti (questo per quanto riguarda in particolare la bassa veronese). Nelle assunzioni la componente fiduciaria è ancora diffusa e in molte occasioni il passa parola risulta il mezzo più efficace.

Nel tessuto produttivo di riferimento manca una moderna cultura delle risorse umane. Talvolta la ricerca di personale sconta ancora una forte sfiducia personale verso gli stranieri, nemmeno troppo celate; tuttavia, l'etnia non è condizione di assunzione ma di preferenza. Diversamente avviene per l'età, che viene posta proprio come condizione in alcuni settori (es. l'edilizia o la siderurgia).

La risposta delle imprese al collocamente dei beneficiari RdC, inoltre, è scettica, ma la giustificazione è quasi sempre legata alla disinformazione e a una pessima campagna mediatica svolta contro il reddito di cittadinanza e il profilo del beneficiario, che nell'immaginario collettivo è visto come un nullafacente.

CONCLUSIONI

Per concludere, riguardo al contesto veneto, più nello specifico, del caso padovano e della bassa veronese e secondo quando mi è stato riportato dalle interviste effettuate, posso affermare che la misura Reddito di Cittadinanza sta fallendo negli obiettivi di realizzazione contemporanea di strumento di politica attiva e di inclusione sociale.

Le cause di questo fallimento possono essere maggiormente imputate alla mancanza di un numero adeguato di personale che possieda le competenze più opportune per la gestione delle risorse umane, come psicologie, sociologi, risorse umane, economisti, e di risorse economiche che attualmente per la mole di lavoro risultano essere totalmente insufficienti. La misura, inoltre, si rivolge ad una platea di soggetti che più di un sostegno economico e sociale mirato al reinserimento nel mondo del lavoro, necessiterebbero di un sostegno economico e sociale mirato al reinserimento nella società. Sarebbe poi opportuno, in accordo con quanto affermato dagli intervistati, rinforzare la struttura e il personale dei Servizi sociali, coinvolgendoli maggiormente in un lavoro di preselezione dei soggetti che solo dopo aver recuperato quel requisito minimo di inclusione sociale, dovrebbero poi accedere ai servizi di reinserimento lavorativo, agevolando e alleggerendo così il carico di lavoro gestionale e umano degli operatori dei Centri per l'impiego e dei navigator.

SITOGRAFIA

Capitolo 1

- https://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lang--it/index.htm visitato il 17/02/22 Sito OIL, Origine e mandato OIL
- https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/it/italia_e_onu/umanitario
 Rappresentanza permanente d'Italia ONU a Ginevra storia OIL visitato il 18/02/22
- https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm Visitato il 17/07/22 pagina WEB OIL- ITALIA SEZIONE DOCUMENTI
- https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_745677/lang--it/index.htm visitato il 18/02/22
- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_745677.pdf 17/02/22 sito OIL, regole del gioco, un'introduzione all'azione normativa dell'organizzazione internazionale del lavoro ISBN: 978-92-2-032182-9 (web pdf)
- https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_153173/lang-it/index.htm
 da cui ho recuperato il link sottostante (convenzione C 122 CONVENZIONE SULLA POLITICA DELL'IMPIEGO 1964 OIL)
- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_153173.pdf visitato il 17/02/22 Sito oil, sezioni documenti
- https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_153118/lang-it/index.htm (C 181 CONVENZIONE SULLE AGENZIE PER L'IMPIEGO PRIVATE 1997, SITO OIL) NEL LINK SOTTOSTANTE SI TROVA LA CONVENZIONE
- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_153118.pdf VISITATO IL 17/02/22

- https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151915/lang--it/index.htm
 DICHIARAZIONE DI FILADELFIA 1944, OIL (link del pdf della dichiarazione a fianco) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_151915.pdf visitato il 17/02/22
- https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_390398/lang-it/index.htm e https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_390398/lang--it/index.htm e https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_390398.pdf sito OIL, C-88 Convenzione sul servizio di collocamento, 1948. Visitato 18/02/22.
- https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-economici-sociali-e-culturali-1966/12 visitato il 18/02/22, Centro diritti umani Università degli Studi di Padova
- https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf sito OHCHR, Treaty Bodies (art.23) Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948 visitato il 18/02/22
- https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf Sito UE, Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea UE 2000 visitato il 20/02/22 in pdf
- https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam e https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT Sito UNIONE EUROPEA, TRATTATO DI AMSTERDAM 1997 VISITATO IL 17/02/22
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11318 VISITATO IL 17/02/22 La nascita della strategia europea SEO, 1997 sito ue
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT SITO UE, SINTESI MODIFICHE APPORTATE DAL TRATTATO DI AMSTERDAM AL TRATTATO UE VISITATO IL 20/02/22

- https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151918/lang--it/index.htm e
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_151918.pdf
 SITO OIL, DICHIARAZIONE OIL
 SUI PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORO E I SUOI SEGUITI,
 1998 VISITATO IL 20/02/22
- https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151919/lang--it/index.htm e https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilorome/documents/genericdocument/wcms_151919.pdf SITO OIL, DICHIARAZIONE OIL SULLA GIUSTIZIA SOCIALE PER UNA GLOBALIZZAZIONE GIUSTA, 2008 VISITATO IL 20/02/22
- COMMISSIONE UE, "Crescita, Competitività, Occupazione, le sfide per le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, Libro Bianco parte C, p.p. 147-159, Lussemburgo, 1993"

 Published: 1993-12-05

 <u>file:///C:/Users/Lorenzo/Downloads/COM 1993 700 IT ACTE f.pdf.it.pdf</u> E

 <u>https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e6ecfb6-471e-4108-9c7d-90cb1c3096af/language-it/format-RDF# VISITATO IL 21/02/22</u>
- Corporate author(s): <u>European Commission</u> COMNAT : COM_1993_0700_FIN CELEX : 51993DC0700
- https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/ess_it.htm CONSIGLIO EUROPEO DI ESSEN 1994, ESTRATTO DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA: 9-10 DICEMBRE 1994 VISITATI IL 21/02/22
- https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en SURE, EUROPEAN COMMISSION, VISITATO IL 21/02/22
- https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm e https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilorome/documents/publication/wcms_713897.pdf DICHIARAZIONE SUL CENTENARIO OIL PER IL FUTURO DEL LAVORO 26/06/19 VISITATO IL 21/02/22
- https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_novembre_2021.pdf visitato il 17/02/22

- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/03/19A05032/SG visitato il 16/02/22 Gazzetta ufficiale Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
- https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/report/ visitato il 16/02/22
- https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge 29 aprile 1949 n.264.pdf
 CLICLAVORO, ISTITUZIONE SISTEMA DI COLLOCAMENTO PDF
 VISITATO IL 21/02/22 L.264/49
- https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge 28 febbraio 1987-n.56.pdf
 CLICLAVORO, L.56/1987 NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
- https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge 23 luglio 1991 n.223.pdf
 CLICLAVORO, L.223/91 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;608
 NORMATTIVA-ATTO ORIGINARIO, VISITATO IL 21/02/22 L.608/1996,
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
 recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.
- https://parlamento.it/parlam/leggi/970591.htm "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 1.59/1997 visitato il 21/02/22
- https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1
 998-0108&atto.codiceRedazionale=097G0508&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.14
 067590949543618&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=tru
 e NORMATTIVA-ATTO ORIGINARIO, D.Lgs. 469/97 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_21_aprile_2000_n.181.
 pdf Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, D.Lgs 181/2000
- https://web.camera.it/parlam/leggi/003281.htm L.328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Visitato il 21/02/22
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328
 VISITATO IL 21/02/22 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2000
- https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" L. Cost. 3/2001 visitato il 21/02/22
- https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.pdf CLICLAVORO, D.Lgs 276/2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 VISITATO 21/02/22
- https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2015/Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150.pdf

 f visitato il 21/02/22, Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Pagine/default.aspx visitato il 21/02/22
- https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2 017-03-24&atto.codiceRedazionale=17G00047&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.35 38468760740592&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true NORMATTIVA, L. 33/2017 Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Visitato il 24/02/22
- https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2 017-10-13&atto.codiceRedazionale=17G00161&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.17 549120819822894&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=tru e NORMATTIVA, D.Lgs 147/2015 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" VISITATO IL 24/02/22

- https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx VISITATO IL 24/02/22 SITO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE, di Marco Esposito, Lorenzo Gaeta, Antonello Zoppoli, Lorenzo Zoppoli, Capitolo III p.p. 70-79, G. Giappichelli Editore, 2020

Capitolo 2

- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4!vig=visitato il 14/02/2022 NORMATTIVA
- https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legge-28-gennaio-2019-n.4.pdf
 visitato il 14/02/22 CLICLAVORO reddito di cittadinanza d.l 4/2019
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto .dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256
 VISITATO IL 14/02/22 GAZZETTA UFFCIALE Legge di bilancio 2022
- https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza INPS SITO VISITATO IL 14/02/22
- https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc INPS SITO VISITATO IL 14/02/22
- https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati analisi bilanci/Osservatori statistici/Rep ort trimestrale RdC-REm Aprile-2021 Dicembre-2021.pdf INPS SITO VISITATO IL 14/02/22
- https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI visitato il 14/02/2022
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg Gazzetta Ufficiale visitato in data 14/02/22 d.1 4/2019
- https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/patti fonte ministero del lavoro e politiche sociali 16/02/22
- https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1151685.pdf?_158254399905
 5 fonte camera dei deputati visitato il 14/02/22

- https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Rep_ort_trimestrale_Rei-RdC_Rem_Aprile_2019-Marzo_2021.pdf visitato in data 14/02/22 Osservatorio Inps reddito di cittadinanza
- https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/27/legge-di-bilancio-2022-come-cambia-il-reddito-di-cittadinanza articolo di Altalex, "Legge di Bilancio 2022-come cambia il reddito di cittadinanza" di Giuseppina Mattiello, pubblicato il 27/01/22, visitato il 14/02/22
- https://www.mef.gov.it/focus/Legge-di-Bilancio-2022/ visitato il 15/02/22 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA.
- https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx visitato il 15/02/2022 MINISTERO DEL LAVORO
- https://www.anpal.gov.it/-/reddito-di-cittadinanza-online-la-nota-con-dati-al-30-giugno ANPAL VISITATO IL 15/02/22
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art545!vig="15/02/2022">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls.uri-res/N2Ls.uri-res/N2Ls.uri-res/
- https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-ottobre VISITATO IL 16/02/22 INPS OSSERVSATORIO REDDDITO DI CITTADINANZA
- https://www.inps.it/inps-comunica/dossier/reddito-e-pensione-di-cittadinanza visitato il 16/02/22 INPS
- https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx visitato il 16/02/22 ministero del lavoro e delle politiche sociali
- https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Pieghevole-PaIS.pdf visitato il 16/02/22 ministero del lavoro e delle politiche sociali

17/02/22 trova	to sul sito inpe	https://www	legatiNews/M v.inps.it/news/	reddito-di-citt	<u>adinanza-onl</u>
il-manuale-dus			-		

Capitolo 3

- https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc visitato il 24/02/22
- https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Rep_ ort_trimestrale_RdC-REm_Aprile-2021_Dicembre-2021.pdf Osservatorio INPS REDDITO DI CITTADINANZA VISITATO IL 24/02/22
- https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/daticartacei-rdc appendice statistica nov. 2021 Tavola 1.5 - Nuclei percettori di RdC/PdC nel mese di novembre 2021 per regione e tipologia della prestazione visitato il 25/02/22